



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Rate e scadenze dell'imposta comunale anno 2023 (art. 296 e 297 LT)

Il Municipio di Caslano, richiamati gli art. 296 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994, comunica che l'**imposta comunale per l'anno 2023** è riscossa, a contare dal mese di aprile 2023, a cura della Cassa comunale.

La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione, la quarta è a conguaglio.

I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

I	rata di acconto	1° aprile 2023
II	rata di acconto	1° giugno 2023
III	rata di acconto	1° agosto 2023
IV	rata a conguaglio	a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio.

Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242 e 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Versamenti e restituzioni d'imposta al contribuente, addebito delle spese

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle imposte e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 2.50%.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.00 non sono conteggiati.

Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse remunerativi si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2023.

Il tasso d'interesse di ritardo si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2023. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Acconto equo

Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito del 2.50%.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito del 0.10%.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

E. Taisano  I. Casanova